

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).**

**Art. 106**

*Istruzione(programma 2.3.2.)*

**1.** Il terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è sostituito dal seguente:

<<L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico di Duino -Aurisina un contributo annuo, a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l' attività. >>.

**2.** Per le finalità previste dall' articolo 51, terzo comma, della legge regionale n. 4/1984, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

**3.** Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

**4.** Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5183 è inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.